



CITTÀ DI DALMINE

Dàlmen

Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine  
C.F. e P. IVA: 00232910166

AREA 4^

Corpo di Polizia Locale

**Prot. n. 5047**

**n. 34 Reg.Gen.le Ordinanze**

## **IL SINDACO**

**VISTA** la d.G.R. 7635 dell'11.07.2008 e la d.G.R. 9958 del 29.07.2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della Delib. G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006)" nelle quali sono indicate le misure necessarie, in attuazione della Legge Regionale 24/2006, per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;

**RICHIAMATO** il D. L.vo 04.8.1999, n°351 "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", in particolare i commi 2 e 3 dell'art 7 per l'attribuzione alle regioni della definizione dei piani di azione contenenti le misure di controllo ed, eventualmente, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in specifiche zone dei rispettivi territori;

**VISTO** l'art.7 del D. L.vo 30.4.1992, n°285 "Codice della strada" che consente al Sindaco di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

**VISTO** il D.M. 21.4.1999, n°163 "Regolamento recante norme e per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari" in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione;

**CONSIDERATO** che domenica 6 marzo 2011 il territorio comunale sarà interessato dalla presenza delle tradizionali bancarelle di Carnevale e invaso da cortei e sfilate di maschere;

**CONSIDERATA** la necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici e di limitazione al traffico veicolare, al fine di garantire il corretto svolgimento delle varie manifestazioni;

**VISTI** gli articoli 7 e 37 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n 285 (Codice della Strada), nonché il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);

**VISTO** l'art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

## **ORDINA**

Di istituire nella giornata di domenica 6 marzo 2011 il blocco totale del traffico dei veicoli a motore dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sull'intero tratto del centro abitato di Dalmine.

Sono esclusi dal blocco totale del traffico esclusivamente gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali) ;

Sono altresì esclusi dal blocco totale del traffico:

- a) i veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - b) i veicoli di pronto soccorso;
  - c) i mezzi di trasporto pubblico;
  - d) i Taxi ed i veicoli di noleggio con conducente;
  - e) i veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap, ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - f) le autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare;
  - g) i veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
  - h) i veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, i veicoli degli operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
  - i) i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
  - j) i veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
  - k) i veicoli dei sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione, per le funzioni del proprio ministero;
  - l) i veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
  - m) i veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione oppure partecipanti a riunioni o congressi delle associazioni di riferimento;
  - n) i veicoli con targa estera;
  - o) i mezzi dei commercianti ambulanti, residenti o lavoranti in Dalmine, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa giornaliera o per raggiungere la sede di manifestazioni fieristiche su suolo pubblico;
  - p) i veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Società sportive;
  - q) i veicoli utilizzati da quanti interessati direttamente ai SS. Sacramenti del battesimo e del matrimonio, nonché ai veicoli di coloro che partecipano ad esequie funebri per il tempo strettamente necessario;
  - r) i veicoli degli operatori delle strutture ospedaliere e case di riposo;
  - s) i veicoli di quanti si rechino presso gli Aeroporti per le formalità di imbarco muniti di prenotazione;
- a. **Il divieto di circolazione non vige sui seguenti tratti di strade ricadenti nel territorio comunale:**

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nel territorio comunale;
- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici od in prossimità di strade statali e provinciali ;
- Relativamente ai diversi parcheggi, agli assi viari di collegamento con gli svincoli autostradali.

Eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione, per particolari veicoli e/o per particolari necessità saranno soggetti alla adozione di provvedimento motivato che dovrà essere esibito alle Autorità preposte al controllo, da parte dei destinatari degli stessi.

**Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro di cui alla precedente lettera j).**

Il Comandante della Polizia Locale – Dr. Aniello Amatruda – viene delegato a concedere, secondo le proprie competenze, ulteriori autorizzazioni alla circolazione in deroga alla presente ordinanza, per accertate ed improrogabili esigenze pubbliche o private.

Presso il Comando sono attivate le linee telefoniche **0356224876 - 0356224888 - 335456871 e 335456872** – e presso tali recapiti è possibile ottenere ogni informazione necessaria e risposte specifiche a problemi specifici.

1. L'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, delle sanzioni previste dall'art. 7. Comma 1, lettera a) e 13 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 ad e. 318,00.
2. Gli impianti stradali di distribuzione di carburante, posti all'interno dell'area interdetta al traffico sono autorizzati alla chiusura nel giorno 6 marzo 2011 ed alla contestuale apertura del giorno successivo.
3. L'esecuzione della presente ordinanza avverrà con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e del Corpo di Polizia Locale, secondo le rispettive competenze.
4. La presente ordinanza dovrà essere resa nota a tutti i cittadini con i mezzi ritenuti più celeri ed opportuni (albo pretorio, manifesti, organi di stampa e di cronaca, servizio Internet, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Dalmine, 2 marzo 2011

Il Sindaco  
Claudia Maria Terzi